

COMUNE DI SUEGLIO

Provincia di Lecco



STATUTO COMUNALE

Adottato dal consiglio Comunale nelle sedute del 9 giugno e 13 settembre 1991 con deliberazioni n. 20 e n. 30, esecutive con provvedimento C.R.C. del 3 ottobre 1991, n. 11082.

Modificato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 30 settembre e 20 dicembre 1996 con deliberazioni n. 21 e n. 26, esecutive con provvedimento del C.R.C. del 3 febbraio 1997, n. 259.

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 23.3.2017.

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 18.12.2020.

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 17.12.2022.

INDICE

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL COMUNE

Articolo 1 - AUTONOMIA DEL COMUNE.

Articolo 2 - FINALITÀ.

Articolo 3 - POTESTÀ NORMATIVA.

Articolo 4 - TERRITORIO - SEDE COMUNALE – STEMMA – GONFALONE.

Articolo 5 - ALBO PRETORIO.

Titolo II

ORGANI E ORDINAMENTO DEL COMUNE

Articolo 6 - ORGANI COMUNALI.

Articolo 7 - CONSIGLIO COMUNALE.

Articolo 8 - GIUNTA COMUNALE – NOMINA E COMPOSIZIONE.

Articolo 9 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.

Articolo 10 - COMPETENZE DELLA GIUNTA.

Articolo 11 - IL SINDACO.

Articolo 12 - COMPETENZE DEL SINDACO.

Articolo 13 - IL VICESINDACO.

Articolo 14 - GRUPPI CONSILIARI.

Articolo 15 - COMMISSIONI.

Articolo 16 - MOZIONE DI SFIDUCIA.

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 17 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

Articolo 18 - INIZIATIVA POPOLARE: ISTANZE E PETIZIONI.

Articolo 19 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Articolo 20 - REFERENDUM DI INIZIATIVA CONSILIARE.

Articolo 21 - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE.

Titolo IV FINANZA E CONTABILITA' DELL'ENTE

Articolo 22 - FINANZA LOCALE.

Titolo V ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Articolo 23 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

Articolo 24 - IL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

Articolo 25 - SEGRETARIO E VICE-SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 26 - I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 27 - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

Titolo VI FORME ASSOCIATIVE

Articolo 28 - CONVENZIONI E CONSORZI.

Articolo 29 - ACCORDI DI PROGRAMMA.

Titolo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - REVISIONE DELLO STATUTO.

Articolo 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Articolo 32 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL COMUNE

Articolo 1 - AUTONOMIA DEL COMUNE.

Il Comune di Sueglio è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica italiana e dal presente Statuto.

È l'espressione della libera organizzazione dei suoi cittadini, che sulla base dei principi di democrazia e di partecipazione, concorrono a creare condizioni di civile convivenza, di solidarietà e di uguaglianza.

Il Comune:

- a) riconosce ed afferma i valori della pace, del diritto alla libertà individuale e di coscienza e del rispetto della dignità della persona umana;
- b) ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- c) rappresenta la comunità di Sueglio nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Lecco, con altri enti, soggetti pubblici e privati e con la Comunità europea ed internazionale, concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei loro programmi;
- d) rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse;
- e) sostiene e promuove le libere forme associative, la loro costituzione ed il loro potenziamento, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi alla realizzazione dei propri fini istituzionali, dei programmi e della gestione dei servizi;
- f) favorisce la partecipazione ed attua forme di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione Comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato, di altre associazioni, dei cittadini o loro delegazioni locali;
- g) organizza la propria struttura con la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi, basandosi sui criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

Articolo 2 - FINALITÀ.

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità.

Il Comune provvede a tutelare anche gli interessi della popolazione e, in particolare, con riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, si impegna a riconoscere il primato della centralità della persona in ogni fase della vita ed il ruolo della famiglia. Inoltre riconosce la parità giuridica e sociale della donna.

Il Comune, riconoscendo ed affermando i valori della pace, della libertà individuale, di coscienza e del rispetto della dignità della persona, vi ispira la propria azione politica e sociale. Ispira la propria azione amministrativa alla tutela dei suoi cittadini e dei loro diritti, al di là di ogni differenza di etnia o religione, nazionalità, sesso, condizioni; ne promuove l'emancipazione e le forme di convivenza, costruendo per tutti pari condizioni, valorizzando le diversità, esercitando accoglienza e ospitalità in un'ottica di integrazione e reciproca collaborazione. Il Comune in particolare:

- a) sostiene il lavoro ed i lavoratori, favorisce la crescita economica del territorio e supporta le iniziative imprenditoriali, che, nel rispetto dell'ambiente, sono dirette a creare occupazione;
- b) favorisce l'educazione dei suoi cittadini, concorre a stimolare ed a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto allo studio, istituendo appositi servizi di sostegno, promuove e favorisce iniziative educative, didattiche ed attività culturali;
- c) pone particolare attenzione al recupero delle tradizioni presenti sul proprio territorio ed alla salvaguardia della lingua bergamasca, in particolare della specificità spiranese, cercando di mantenerne vivo l'uso all'interno della comunità, al fine di conservarne attiva la sua importanza storica e culturale
- d) tutela il patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico, naturalistico, riserva particolare attenzione agli interventi tesi al recupero del patrimonio edilizio esistente, nel profondo rispetto della conservazione della sua storia;
- e) riconosce i valori cristiani come fondanti della nostra comunità, e, identificando nella croce la loro massima espressione, favorisce l'esposizione del crocefisso nei locali pubblici;
- f) assicura nel settore dei servizi alla persona interventi di prevenzione e di tutela a favore di tutti i soggetti che versino in particolari situazioni di disagio, sia con servizi gestiti direttamente sia attraverso le strutture esistenti sul territorio;
- g) sostiene, anche economicamente, le associazioni, i Comitati ed i Gruppi di volontari locali che svolgono il proprio operato a favore della collettività, nel settore sociale, culturale, artistico, ecologico;
- h) valorizza e promuove le attività sportive, ricreative e del tempo libero, favorendo la più ampia partecipazione, assicura sostegno, anche economico, a società, associazioni, comitati e gruppi sportivi che operano sul territorio, diffondendo ed incentivando la pratica dello sport e garantisce a tutti, singoli e/o collettivi, l'utilizzo delle strutture sportive comunali;
- i) tutela il diritto alla salute in un'ottica di sostenimento delle iniziative finalizzate alla prevenzione che mirano al benessere fisico e psicologico dei cittadini, favorisce e promuove azioni idonee a garantire la maggiore salubrità all'ambiente e maggiore sicurezza, adottando anche idonei strumenti di informazione e di intervento per renderle effettive;
- j) tutela l'ambiente e pianifica un equilibrato sviluppo del territorio in considerazione della sua esauribilità, evitando un'eccessiva urbanizzazione, si impegna in interventi di recupero del territorio degradato, opera un'attenta sorveglianza sulle fonti di inquinamento, sanzionandone gli abusi, e promuove una cultura ecologica e di salvaguardia ambientale;
- k) promuove iniziative a tutela della sicurezza del cittadino;
- l) favorisce una cultura di pace e cooperazione a livello nazionale e internazionale;
- m) sostiene le azioni dirette a realizzare l'integrazione di cittadini stranieri, nel pieno rispetto delle leggi vigenti e delle tradizioni del proprio territorio.

Articolo 3 - POTESTÀ NORMATIVA.

Il Comune ha potestà regolamentare che esercita nell'ambito delle Leggi generali dello Stato e secondo i principi e le disposizioni dello Statuto.

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Lo Statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità a norma delle prescrizioni contenute nella legge.

Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

L'iniziativa e la proposta dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale.

Articolo 4 - TERRITORIO - SEDE COMUNALE – STEMMA – GONFALONE.

Il Comune ha sede nel Palazzo Municipale e le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma nel Palazzo Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, su decisione del Sindaco, sentita la Giunta.

Il territorio del Comune si estende su una superficie di kmq 4,11 e alla quota di metri 775 sopra il livello del mare.

Confina con i comuni di Dervio, Dorio e Valvarrone.

Il Comune ha un proprio stemma.

n. 319, che storicamente contraddistinguono la comunità suegliese.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il decreto di cui al comma 4.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati se non espressamente autorizzati dalla Comune stesso.

Il Comune di Sueglio riconosce come Patrono La Madonna di Lourdes, festività che ricorre il 11 Febbraio.

Articolo 5 - ALBO PRETORIO.

Il Comune è dotato di un Albo Pretorio, che utilizza per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Deve esserne garantita l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Forme diverse di pubblicazione, consentite dalla norma, che producano effetti di pubblicità legale, si intendono immediatamente recepite.

Il Segretario comunale ed i dipendenti comunali incaricati sono responsabili della pubblicazione degli atti di cui al primo comma.

L'Amministrazione comunale provvede, con forme idonee, alla pubblicazione di direttive, di programmi, di istruzioni, di circolari e di ogni atto, che dispone in generale, sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.

Titolo II

ORGANI E ORDINAMENTO DEL COMUNE

Articolo 6 - ORGANI COMUNALI.

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco. Le funzioni e le competenze sono regolate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dai rispettivi regolamenti.

Negli Organi di governo del Comune, nelle commissioni, nonché presso Aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, nel rispetto delle norme vigenti, va garantita la pari opportunità.

Articolo 7 - CONSIGLIO COMUNALE.

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo e il numero dei consiglieri è stabilito dalle leggi vigenti. Al suo interno può essere eletto il Presidente del Consiglio e il vice Presidente, con funzioni e competenze stabilite dalla normativa vigente. La nomina del Presidente del Consiglio dovrà effettuarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e con le stesse modalità dovrà avvenire la nomina del vice Presidente.

Lo Statuto rimanda ad apposito regolamento le modalità di convocazione del Consiglio Comunale, il suo funzionamento, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, la costituzione dei gruppi consiliari, la convocazione dei capi-gruppo e tutto ciò che sia legato al Consiglio Comunale, che potrà avere luogo da remoto, anche in assenza di pubblico in sala, assicurando comunque idonea forma di pubblicizzazione.

La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri Comunali, nonché diritti e doveri degli stessi, sono regolati dalla legge.

Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale sono quelli fissati dalla legge.

Le deliberazioni in ordine alle argomentazioni di competenza del Consiglio Comunale non possono essere adottate da altri Organi del Comune.

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere comunale, con contestuale avviso all'interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla ricezione dell'avviso, in attuazione del principio del contraddittorio.

Articolo 8 - GIUNTA COMUNALE – NOMINA E COMPOSIZIONE.

La Giunta è l'organo di governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza.

La Giunta Comunale è nominata nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, assicurando la rappresentanza femminile.

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status dei componenti dell'organo sono disciplinati dalla legge.

La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli assessori. Il numero massimo degli Assessori comunali è stabilito dalla norma.

Il Sindaco dà comunicazione delle nomine al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

Il Sindaco, nella composizione della Giunta, può nominare un numero di assessori stabilito dalla legge non facenti parte del Consiglio, ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

Articolo 9 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, anche da remoto. Nell'ambito delle deleghe ricevute dal Sindaco, gli Assessori operano in modo coordinato e collegiale.

Le riunioni della Giunta non sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione della Giunta stessa; ad esse il Segretario Comunale o il vicesegretario assicurano assistenza.

Possono partecipare alle riunioni della Giunta, se invitati dal Sindaco, i Responsabili degli uffici e dei servizi, i Revisori dei conti, i Consiglieri delegati dal Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, ed i professionisti esterni con specifici incarichi, i quali dovranno allontanarsi al momento del voto.

Articolo 10 - COMPETENZE DELLA GIUNTA.

La Giunta Comunale compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di Governo non riservati al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze di altri organi.

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali e dei progetti e programmi approvati dal Consiglio comunale.

La Giunta esercita le funzioni di governo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

In particolare:

- a) esamina collegialmente i regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- b) determina le aliquote dei tributi già istituiti, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, e può avvalersi del baratto amministrativo;
- c) emette atti di indirizzo per definire i criteri necessari per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, nel rispetto della legge e dei regolamenti esistenti in materia;
- d) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva le transazioni stragiudiziali;
- e) individua il legale cui affidare l'incarico di promuovere o resistere in giudizio;
- f) fissa la data di convocazione dei comizi per i Referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- g) approva gli accordi di contrattazione decentrata concernenti il contratto dei dipendenti;
- h) approva il Piano Esecutivo di Gestione su proposta del Segretario e/o Responsabile del servizio economico finanziario;
- i) adotta gli atti di programmazione triennale del fabbisogno del personale ed il piano annuale delle assunzioni.

Articolo 11 - IL SINDACO.

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune: rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Comunale qualora al suo interno non venisse nominato il Presidente del Consiglio, convoca e presiede la Giunta Comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

Il Sindaco adotta, rispettando i principi generali dell'ordinamento giuridico e del Regolamento di Igiene dell'Ente Locale, ordinanze urgenti in materia di sanità e igiene, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che possono minacciare l'incolumità dei cittadini.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 gg. dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Prima di assumere le funzioni il Sindaco, dinanzi al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento, giura di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Articolo 12 - COMPETENZE DEL SINDACO.

Le competenze e le funzioni attribuite al Sindaco sono quelle stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 13 - IL VICESINDACO.

Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento.

In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore consigliere più anziano per età.

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco, sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Articolo 14 - GRUPPI CONSILIARI.

I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo quanto previsto nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale: hanno i diritti e le competenze stabiliti dalla normativa vigente e dalle norme del Regolamento stesso.

Viene istituita la Conferenza dei capi-gruppo; la disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della stessa sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 15 - COMMISSIONI.

Per il miglior esercizio delle funzioni, il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni consultive, consulte e altre forme di partecipazione popolare. Eventuali commissioni vengono costituite con criterio proporzionale e di rappresentatività delle liste presenti in Consiglio.

Le commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nel numero, nella composizione, nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito Regolamento.

Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Articolo 16 - MOZIONE DI SFIDUCIA.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se viene approvata una mozione di sfiducia.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri, escluso il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

Se la mozione viene approvata, il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 17 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

Il Comune di Sueglio riconosce e promuove il diritto dei cittadini, in forma singola od associata, di partecipare all'attività dell'amministrazione locale in conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Il Comune favorisce, valorizza e sostiene, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative che perseguono, senza fini di lucro e sulla base del principio dell'adesione volontaria, finalità culturali e scientifiche, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive e del tempo libero, riconoscendone l'indispensabile utilità per l'accrescimento morale e civile dell'intera comunità.

Il Comune, inoltre, favorisce la cooperazione ed il coordinamento tra le varie associazioni, riconoscendo e valorizzando le consulte formatesi per affinità di obiettivi o su specifici progetti di lavoro.

Il Comune, sulla base di appositi criteri determinati dalla Giunta Comunale e delle modalità dell'apposito regolamento, partecipa, in relazione alle risorse di bilancio, al sostegno delle associazioni nel rispetto della loro piena autonomia.

Il Comune valorizza e sostiene le associazioni e le organizzazioni del volontariato mediante forme idonee di partecipazione all'attività amministrativa, l'erogazione di contributi finalizzati, la concessione in uso di locali di proprietà del comune anche previo apposite convenzioni al fine di favorire lo sviluppo sociale, economico, culturale della comunità.

Le associazioni e le organizzazioni del volontariato, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta nelle forme previste dall'apposito regolamento.

Il Comune favorisce, in un contesto di compartecipazione ai costi di gestione, l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi comunali in base ai principi di sussidiarietà, trasparenza ed equità.

Articolo 18 - INIZIATIVA POPOLARE: ISTANZE E PETIZIONI.

I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze al Sindaco, rivolte ad ottenere chiarimenti ed informazioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione ed hanno diritto di accesso agli atti amministrativi secondo quanto stabilito nei termini di legge e di eventuali regolamenti vigenti.

Ad essi è data risposta scritta e motivata nel termine di 45 giorni dal loro ricevimento da parte del Sindaco.

Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Il regolamento del Consiglio Comunale determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione dell'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata, o dispone l'archiviazione qualora non

ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

Articolo 19 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ai sensi dell'art. 9 della legge 241 del 7.8.1990, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo.

Articolo 20 - REFERENDUM DI INIZIATIVA CONSILIARE.

Il Comune può consultare la comunità, attraverso referendum consultivi o secondo forme idonee determinate dal Consiglio comunale, al fine di accertare l'orientamento dei cittadini su singole questioni in materia di esclusiva competenza comunale.

La consultazione è indetta dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri comunali.

Le norme che disciplinano la regolamentazione della consultazione, le modalità di espletamento ed i controlli sono demandate ad apposito regolamento da approvarsi a cura del Consiglio Comunale.

Articolo 21 - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE.

Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo ed abrogativo quando lo richiedano un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su questioni di rilevanza generale di competenza comunale. La proposta deve essere presentata al Sindaco da un comitato promotore composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo Statuto ed il regolamento interno del Consiglio Comunale;
- b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- e) gli atti relativi al personale del Comune;
- f) i provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- g) atti e provvedimenti discriminatori.

La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.

Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla ricezione della proposta, recepisce il parere obbligatorio del Segretario Comunale, da esprimersi entro 15 giorni dalla presentazione del quesito referendario, e stabilisce se ammettere o non ammettere la proposta. Entro 90 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il comitato promotore deve depositare presso la Segreteria Comunale del Comune il numero prescritto di firme autenticate.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle firme autenticate dei cittadini richiedenti il referendum, il Consiglio comunale, sentito il parere vincolante del Segretario Comunale circa la regolarità delle firme autenticate ed il raggiungimento del quorum, con propria deliberazione indice il referendum, che dovrà tenersi entro 60 giorni e comunque nel periodo di febbraio/aprile e settembre/novembre. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti. La consultazione è valida se i partecipanti al voto sono il 50% più uno degli iscritti nelle liste elettorali all'atto dell'ultima revisione. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Titolo IV

FINANZA E CONTABILITA' DELL'ENTE

Articolo 22 - FINANZA LOCALE.

Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Il Comune ha risorse autonome; stabilisce e applica tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; dispone di compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.

Si richiama l'art. 119 della Costituzione Italiana, che tratta in particolare dell'autonomia finanziaria.

Titolo V

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Articolo 23 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

Il Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del T.U.E.L., nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, determina la propria dotazione organica e l'organizzazione dei propri uffici.

Articolo 24 - IL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

Il Comune, attraverso il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici: in particolare, stabilisce le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il Segretario Comunale e gli organi di governo.

Il Regolamento dovrà uniformarsi ai principi e alle norme previsti dall'art. 4, comma 1 e 2 del D.Lgs 165/2001.

L'organizzazione del Comune si articola in aree aggregate secondo criteri di omogeneità; le aree si articolano in servizi.

Articolo 25 - SEGRETARIO E VICE-SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale viene nominato dal Sindaco, esercita le competenze attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Il Regolamento che sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi può prevedere anche la funzione del Vice-segretario, in capo a dipendente in possesso dei requisiti per accedere alla carriera di segretario comunale, per consentire di sostituire il segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Articolo 26 - I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati con provvedimento del Sindaco. Qualora in particolari settori non esistono responsabili, la funzione è ricoperta dal Segretario Comunale.

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Articolo 27 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Le modalità di gestione dei servizi sono stabilite dalla legge.

L'esecuzione in economia di lavori e per l'acquisizione in economia di beni e servizi viene dettagliata da apposito regolamento.

Titolo VI FORME ASSOCIATIVE

Articolo 28 - CONVENZIONI e CONSORZI.

Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, con la Provincia di Bergamo, con la Regione Lombardia, con lo Stato, con la Comunità Europea e con altri enti pubblici locali o soggetti privati, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Il Comune può costituire Consorzi nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 29 - ACCORDI DI PROGRAMMA.

Ai fini della stipula di accordi di programma, quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco promuove la conclusione dell'accordo, nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni, convocando i rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

L'adesione ad accordi di programma promossi da altre Amministrazioni è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, in relazione all'apposita richiesta rivolta al Comune.

E' in ogni caso richiesta la deliberazione del Consiglio per la stipulazione di accordi la cui esecuzione comporti sostanziali modifiche a deliberazioni già adottate o da cui derivino impegni che implicino la competenza del Consiglio medesimo.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - REVISIONE DELLO STATUTO.

Un'iniziativa di revisione o abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata se non dopo un anno dalla sua mancata approvazione.

Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale.

Le modalità di approvazione e modifica dello statuto sono regolate dalla norma.

Articolo 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Le nuove disposizioni di legge modificano automaticamente lo Statuto.

Delle modifiche viene data comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, per i provvedimenti di competenza.

Modifiche che includano o comportino scelte discrezionali, vengono vagliate dai capi – gruppo appositamente convocati per la successiva discussione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 32 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dall' affissione all'albo pretorio del Comune.